



# COMUNE DI NICOLOSI

## PROVINCIA DI CATANIA

**ORDINANZA N. 72 DEL 23/09/2019**

**Oggetto:** regolamentazione transito dei veicoli in via Etna, giorno 30 settembre 2019.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";

**VISTA** la nota n. 16676 del 20.09.2019 con la quale il signor A.S. chiede, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 di giorno 30 settembre 2019, la chiusura al transito dei veicoli in via Etna, al fine di potere effettuare un trasloco nell'immobile sito al n. 39 della stessa via;

**RITENUTO** di dover intervenire, con apposita ordinanza, per garantire la sicurezza della circolazione stradale

### ORDINA

giorno 30 settembre 2019, dalle ore 14.30 a fine trasloco:

- il divieto di transito dei veicoli in via Etna, nel tratto tra via Venezia e via Nuova
- il divieto di transito dei mezzi pesanti in via Etna, da piazza Sant'Antonio Abate a Viale della Regione

### DISPONE

La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esecuzione e per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

L'ufficio tecnico comunale resta incaricato per la predisposizione della relativa segnaletica stradale, con le modalità previste dal codice della strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.



IL COMANDANTE  
Carmelo Amore